

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 SUL TERRITORIO VALDOSTANO.

RIFERIMENTI

DPCM 3 novembre 2020 (disposizioni valide dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020)

- *Circolare del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 (produce effetti dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni)*
- *Ordinanza del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 6 novembre 2020 (disposizioni valide dal 7 al 20 novembre 2020)*

AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE, LA VALLE D'AOSTA È STATA INSERITA NELLO SCENARIO DI TIPO 4, CON RISCHIO ALTO - MISURE PREVISTE

SPOSTAMENTI

- **VIETATI** gli spostamenti (all'interno del proprio Comune, da un Comune all'altro e da una Regione all'altra), salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
- ✓ **CONSENTITI** gli spostamenti (all'interno del proprio Comune e nei Comuni vicini) necessari per usufruire dei servizi non sospesi
- ✓ **CONSENTITI** gli spostamenti necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
- ✓ **CONSENTITI** gli spostamenti per lo svolgimento di attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna, anche al di fuori del Comune di residenza
- ✓ **CONSENTITI** gli spostamenti verso l'abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo
- ✓ **CONSENTITO** il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza
- ✓ **CONSENTITO** il transito sul territorio per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni

ATTENZIONE: NECESSARIA AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

- **SOSPESA**
 - ✓ ad eccezione di: attività di vendita di generi alimentari e attività di vendita di generi di prima necessità (all. 23 al DPCM)

- ✓ **APERTI** tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie

ATTENZIONE: ACCESSO CONSENTITO AD 1 SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE (PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI CONSENTITA SOLO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI ETÀ O PSICOFISICHE)

MERCATI

- **CHIUSI**, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari

SERVIZI DI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

- **SOSPESI** le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie...)
- ✓ **CONSENTITA** la ristorazione con consegna a domicilio
- ✓ **CONSENTITA** la ristorazione con asporto fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- ✓ **APERTI** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti
- ✓ **APERTE** le strutture ricettive, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti. All'interno delle stesse è consentita, senza limiti di orario, la ristorazione per i soli clienti alloggiati
- ✓ **CONSENTITE** le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, anche in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA

- **SOSPESI** le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
- **SOSPESI** tutti gli eventi e le competizioni sportive salvo quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e CIP
- ✓ **CONSENTITA** l'attività sportiva esclusivamente all'aperto, in forma individuale o con congiunti, all'interno del territorio del proprio Comune (su strade e percorsi secondari e sentieri segnalati, fino a 2.200 metri di altitudine e senza spostamenti intermedi in automobile)
- Non è consentito svolgere attività sportiva nei centri e circoli all'aperto
- ✓ **CONSENTITA** l'attività motoria individuale all'interno del territorio del proprio Comune, nel rispetto della distanza di 1 metro e con obbligo di indossare la mascherina

- ✓ **CONSENTITA** l'attività di allenamento per le guide alpine su tutto il territorio regionale, anche per allenamenti di coppia nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri oppure, qualora non possibile, indossando la mascherina
- **VIETATA** l'attività venatoria

SCUOLE E FORMAZIONE

- ✓ **IN PRESENZA:** servizi educativi per l'infanzia (nido, tate familiari, spazi gioco...), scuole per l'infanzia (materna), primaria (elementare), primo anno secondaria 1° grado (prima media)
- ✓ **IN PRESENZA:** possibile per l'utilizzo di laboratori, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio relativi all'Istruzione e Formazione professionale e all'Istruzione professionale, in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo,
ATTENZIONE: OBBLIGO DI MASCHERINA, SALVO CHE PER I BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 6 ANNI
- **A DISTANZA:** secondo e terzo anno secondaria 1° grado (seconda e terza media), secondarie di 2° grado (superiori)
- **A DISTANZA** anche la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
- **A DISTANZA** i corsi di formazione pubblici e privati (sono comunque previste delle eccezioni, si veda l'art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM)

SERVIZI ALLA PERSONA

- ✓ **APERTI** barbieri e parrucchieri, lavanderie (anche industriali), tintorie e altri indicati nell'allegato 24 al DPCM
- **CHIUSI** tutti gli altri (per esempio i centri estetici o i servizi di toelettatura per animali)

PUBBLICO IMPIEGO

- **LIMITARE** la presenza del personale nei luoghi di lavoro pubblici (solo per attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza)
- **LAVORO AGILE** per il personale non in presenza

SONO INOLTRE IN VIGORE LE SEGUENTI MISURE

➤ ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI

- CONTINUANO A SVOLGERSI nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e attuando, ove possibile, modalità di lavoro agile

➤ TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

- IN FUNZIONE, con coefficiente di riempimento non superiore al 50% (tale percentuale non si applica al trasporto scolastico dedicato)

➤ PROCEDURE CONCORSUALI

- SOSPESO lo svolgimento in presenza delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni (sono comunque previste delle eccezioni, si veda l'art. 1, comma 9, lettera z) del DPCM)

➤ SONO CHIUSI

- MUSEI, MOSTRE E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ (anche se all'interno di locali adibiti ad attività differenti)
- SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI (anche se all'aperto)
- SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE E LUOGHI DI SPETTACOLO ANCHE ALL'APERTO
- IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI

➤ SONO VIETATI

- SAGRE E FIERE
- CONVEGNI E CONGRESSI (tranne quelli che si svolgono con modalità a distanza)
- FESTE (in luoghi chiusi e all'aperto)
- FESTE CONSEGUENTI A CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

➤ SONO CONSENTITE

- CERIMONIE PUBBLICHE, in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti
- FUNZIONI RELIGIOSE con la partecipazione di persone, nel rispetto dei protocolli vigenti (ai sensi della Circolare del Vescovo di Aosta del 5 novembre 2020, sono SOSPENSE le Cresime e le Prime Comunioni)

➤ SONO APERTI

- I LUOGHI DI CULTO (con misure organizzative volte ad evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro)